

**INCONTRO DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E
DELEGAZIONE SINDACALE - AREA DIRIGENZA - DEL 10/07/2013**

Ordine del giorno:

- 1. Costituzione del fondo della dirigenza anni dal 2010 al 2013;**
- 2. Ripartizione fondo dirigenza anno 2013;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Il giorno 10 Luglio 2013 - alle ore 15.55 presso la Sede comunale di via Giancandido Pastorelli, si tiene l'incontro convocato con nota prot.49779 del 09/07/2013.

Sono presenti per la parte pubblica l'Avv. Pirozzolo, quale Segretario Generale e dirigente ad interim del Settore Risorse Finanziarie e l'Avv. Ilda Coluzzi, Dirigente del settore Risorse Umane.

E' presente per verbalizzare la dipendente dott.ssa Giovanna Conte.

Sono presenti per la parte sindacale:

Dario Angelucci per la CGIL FP

Domenico De Nardis per la UIL FPL

Fabio Frullo per la UIL FPL

Elvezio Sfarra per la CISL FP

Alle ore 16.00 inizia la discussione sul ^{TERZO} primo punto all'ordine del giorno:

Costituzione del fondo della dirigenza anni dal 2010 al 2013

Con riguardo alla proposta di Contratto decentrato integrativo portata dalla delegazione di parte pubblica, sull'art. 3, comma 4, la parte sindacale propone di far decorrere l'applicazione delle decurtazioni di cui al medesimo articolo a

partire dall'erogazione della retribuzione di risultato 2012.

Con riguardo all'art. 3, comma 6, lett. B), Le OO.SS. propongono di aumentare la maggiorazione per incarichi ad interim/di reggenza portandola al 40%, invece del 20% contenuto nella proposta portata dalla delegazione di Parte Pubblica. La delegazione di Parte Pubblica accoglie la proposta di maggiorazione.

Per il resto la proposta di Contratto decentrato integrativo viene approvato dalla delegazione di parte sindacale.

Il presente accordo è immediatamente efficace e vincolante per la parte sindacale, mentre diventa vincolante per la parte pubblica solo dopo l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva da parte della Giunta comunale.

Letto approvato sottoscritto


Per la parte pubblica AUTORIZZATA CON DELIBERA
G.C. n. 343 DEL 12/07/2013
Avv. Carlo Pirozzolo - Presidente e Componente ad interim




Avv. Ilda Coluzzi



Per la parte sindacale

Dario Angelucci per la CGIL FP 


Domenico De Nardis per la UIL FPL 

Fabio Frullo per la UIL FPL 

Elvezio Sfarra per la CISL FP 




Comune dell'Aquila



**CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL
COMUNE DELL'AQUILA
PER IL TRIENNIO 2013-2015**



Comune dell'Aquila




Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2013-2015

INDICE

- Art. 1 Ambito e validità dell'accordo**
- Art. 2 Verifica delle condizioni per l'integrazione delle risorse di cui all'art. 26 del C.C.N.L. 23 dicembre 1999**
- Art. 3 Criteri generali per la quantificazione e la distribuzione della retribuzione di posizione e di risultato (art. 4, lett. G C.C.N.L. 23 dicembre 1999)**
- Art. 4 Interpretazione autentica**
- Art. 5 Clausola di salvaguardia (art. 4 C.C.N.L. 12/02/2002)**



Comune dell'Aquila



Art. 1

Ambito e validità dell'accordo

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo Decentrato (nel seguito per brevità, C.C.D.I.) è formulato ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999.
2. Il presente C.C.D.I. ha decorrenza dal 1° gennaio 2013 e conserva la propria efficacia sino all'entrata in vigore di un nuovo C.C.N.L.. Resta inteso che, nelle more della stipulazione del nuovo C.C.D.I., continuano ad applicarsi le norme di cui al presente accordo, fatte salve le disposizioni che risultino incompatibili con norme di legge o del C.C.N.L..
3. Dalla data di decorrenza del presente C.C.D.I. Cessano di produrre effetti tutti gli accordi di contrattazione decentrata antecedentemente sottoscritti; i predetti accordi continueranno ad essere applicati solo per la regolamentazione di materie la cui competenza temporale è ascrivibile ai periodi antecedenti il 1° gennaio 2013.

Art. 2


Verifica delle condizioni per l'integrazione delle risorse di cui all'art. 26 del C.C.N.L. 23 dicembre 1999 (art. 4, lett. E, C.C.N.L. 23 dicembre 1999)

1. La verifica delle condizioni per l'integrazione delle risorse di cui all'art. 26 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999, fermo restando quanto disposto dal comma 3 di detto articolo, è subordinata al rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni della Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 3

Criteri generali per la quantificazione e la distribuzione della retribuzione di posizione e di risultato (art. 4, lett. G C.C.N.L. 23 dicembre 1999)


1. Nella determinazione annuale del fondo, che ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis D.L. 78/2010 deve essere in misura non superiore al corrispondente importo del 2010 (ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio), deve essere rispettata la percentuale minima del 15% delle risorse da destinare alla retribuzione di risultato, prevista dall'art. 28 C.C.N.L. 23/01/99.
2. Le quote del fondo per la retribuzione di posizione assegnata a posizioni dirigenziali ricoperte da personale in comando, o comunque pagato da altre Amministrazioni, nonché le quote dello stesso fondo assegnate a posizioni vacanti sono riassegnate al



Comune dell'Aquila

finanziamento della retribuzione di risultato dell'anno in corso o della retribuzione di posizione dell'anno successivo.

3. Le risorse destinate alla posizione non utilizzate nell'anno di competenza a seguito dell'applicazione di misure sanzionatorie a carico di singoli dirigenti costituiranno risparmi di gestione per l'Amministrazione;
4. La retribuzione di risultato spettante ai dirigenti destinatari dei compensi ex art.92 del D.Lgs.163/2006 e dei compensi legali ex art. 37 del C.C.N.L. del 23/12/1999 è ridotta in misura proporzionale per le erogazioni ancora da effettuare come di seguito:
 - fino a €.5.000,00: riduzione del 10%
 - da €.5001,00 a €.7.000,00: riduzione del 15%
 - da €.7.001,00 a €.10.000,00: riduzione del 20%
 - da €.10.001,00 a €.15.000,00: riduzione del 25%
 - oltre €.15.000,00: riduzione del 30%
5. Retribuzione di posizione:
 - a) L'assegnazione della retribuzione di posizione è collegata all'incarico attribuito;
 - b) Le posizioni dirigenziali, ai fini della corresponsione della retribuzione di posizione, a decorrere dal 01° gennaio 2013 si distribuiscono secondo le fasce stabilite dall'Amministrazione;
 - c) La fascia di posizione è attribuita a seguito di pesatura delle posizioni dirigenziali, in applicazione del sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali adottato dall'Ente.
6. Retribuzione di risultato:
 - a) La retribuzione di risultato può essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degli obiettivi annuali e della positiva verifica e certificazione dei risultati conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze del sistema di valutazione adottato dall'Ente e nel rispetto delle previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 15;
 - b) Nei casi di copertura di posizioni dirigenziali con affidamento di incarichi ad interim/di reggenza, la retribuzione di risultato annua potenziale dei Dirigenti cui sono stati affidati tali incarichi sarà maggiorata di una percentuale pari al 20% della retribuzione di risultato corrispondente alla fascia di posizione coperta con incarico ad interim/di reggenza, proporzionalmente al periodo di copertura dell'incarico aggiuntivo.
 - c) La retribuzione di risultato viene definita nel minimo del 20% della retribuzione di posizione in godimento e sino ad un massimo del 30% laddove siano disponibili sul



Comune dell'Aquila

fondo somme destinate a tale finalità. Tale norma trova applicazione a far data dall'entrata in vigore della nuova macrostruttura dell'Ente approvata con deliberazione di Giunta comunale n.257 del 24/05/2013.

7. L'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato avverrà conformemente a quanto disposto dagli artt. 26, 27 e 28 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999.

Art. 4

Interpretazione autentica

1. Quando sorgono controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi decentrati integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. La parte interessata invia all'altra richiesta scritta. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di valenza generale.
3. Le parti che hanno sottoscritto il C.C.D.I. Si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta e definiscono consensualmente il significato della clausola controversa.
4. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo decentrato integrativo.


Art. 5

Clausola di salvaguardia (art. 4 CCNL 12/02/2002)

1. In caso di processi di riorganizzazione dai quali consegua la riduzione delle competenze assegnate ad uno o più Dirigenti con contestuale accrescimento con quelle di altri Dirigenti, trova applicazione il sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali vigente.
2. Si procede a nuova pesatura se l'incidenza su tutta la struttura dirigenziale supera il 20% delle competenze valutate su tutti i criteri individuati per la pesatura delle posizioni medesime.



Comune dell'Aquila



**CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO**

**DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL
COMUNE DELL'AQUILA**

PER IL TRIENNIO 2013-2015


VERSIONE DEFINITIVA

APPROVATA DA:

- Dott. Dario Angelucci per la CGIL FP
- Avv. Domenico de Nardis per la UIL FPL
- Dott. Fabio Frullo per la UIL FPL
- Dott. Elvezio Sfarra per la CISL FP
- Avv. Ilda Coluzzi ed Avv. Carlo Pirozzolo per la delegazione di Parte Pubblica




Comune dell'Aquila



Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2013-2015

INDICE

- Art. 1 Ambito e validità dell'accordo**
- Art. 2 Verifica delle condizioni per l'integrazione delle risorse di cui all'art. 26 del C.C.N.L. 23 dicembre 1999**
- Art. 3 Criteri generali per la quantificazione e la distribuzione della retribuzione di posizione e di risultato (art. 4, lett. G C.C.N.L. 23 dicembre 1999)**
- Art. 4 Interpretazione autentica**
- Art. 5 Clausola di salvaguardia (art. 4 C.C.N.L. 12/02/2002)**



Comune dell'Aquila

Art. 1

Ambito e validità dell'accordo

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo Decentrato (nel seguito per brevità, C.C.D.I.) è formulato ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999.
2. Il presente C.C.D.I. ha decorrenza dal 1° gennaio 2013 e conserva la propria efficacia sino all'entrata in vigore di un nuovo C.C.N.L.. Resta inteso che, nelle more della stipulazione del nuovo C.C.D.I., continuano ad applicarsi le norme di cui al presente accordo, fatte salve le disposizioni che risultino incompatibili con norme di legge o del C.C.N.L..
3. Dalla data di decorrenza del presente C.C.D.I. Cessano di produrre effetti tutti gli accordi di contrattazione decentrata antecedentemente sottoscritti; i predetti accordi continueranno ad essere applicati solo per la regolamentazione di materie la cui competenza temporale è ascrivibile ai periodi antecedenti il 1° gennaio 2013.

Art. 2


Verifica delle condizioni per l'integrazione delle risorse di cui all'art. 26 del C.C.N.L. 23 dicembre 1999 (art. 4, lett. E, C.C.N.L. 23 dicembre 1999)

1. La verifica delle condizioni per l'integrazione delle risorse di cui all'art. 26 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999, fermo restando quanto disposto dal comma 3 di detto articolo, è subordinata al rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni della Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 3

Criteri generali per la quantificazione e la distribuzione della retribuzione di posizione e di risultato (art. 4, lett. G C.C.N.L. 23 dicembre 1999)


1. Nella determinazione annuale del fondo, che ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis D.L. 78/2010 deve essere in misura non superiore al corrispondente importo del 2010 (ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio), deve essere rispettata la percentuale minima del 15% delle risorse da destinare alla retribuzione di risultato, prevista dall'art. 28 C.C.N.L. 23/01/99.
2. Le quote del fondo per la retribuzione di posizione assegnata a posizioni dirigenziali ricoperte da personale in comando, o comunque pagato da altre Amministrazioni, nonché le quote dello stesso fondo assegnate a posizioni vacanti sono riassegnate al



Comune dell'Aquila

finanziamento della retribuzione di risultato dell'anno in corso o della retribuzione di posizione dell'anno successivo.

3. Le risorse destinate alla posizione non utilizzate nell'anno di competenza a seguito dell'applicazione di misure sanzionatorie a carico di singoli dirigenti costituiranno risparmi di gestione per l'Amministrazione;
4. La retribuzione di risultato spettante ai dirigenti destinatari dei compensi ex art.92 del D.Lgs.163/2006 e dei compensi legali ex art. 37 del C.C.N.L. del 23/12/1999 è ridotta, a partire dall'erogazione della retribuzione di risultato dell'anno 2012, in misura proporzionale come di seguito:
 - fino a €.5.000,00: riduzione del 10%
 - da €.5001,00 a €.7.000,00: riduzione del 15%
 - da €.7.001,00 a €.10.000,00: riduzione del 20%
 - da €.10.001,00 a €.15.000,00: riduzione del 25%
 - oltre €.15.000,00: riduzione del 30%
5. Retribuzione di posizione:
 - a) L'assegnazione della retribuzione di posizione è collegata all'incarico attribuito;
 - b) Le posizioni dirigenziali, ai fini della corresponsione della retribuzione di posizione, a decorrere dal 01° gennaio 2013 si distribuiscono secondo le fasce stabilite dall'Amministrazione;
 - c) La fascia di posizione è attribuita a seguito di pesatura delle posizioni dirigenziali, in applicazione del sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali adottato dall'Ente.
6. Retribuzione di risultato:
 - a) La retribuzione di risultato può essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degli obiettivi annuali e della positiva verifica e certificazione dei risultati conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze del sistema di valutazione adottato dall'Ente e nel rispetto delle previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 15;
 - b) Nei casi di copertura di posizioni dirigenziali con affidamento di incarichi ad interim/di reggenza, la retribuzione di risultato annua potenziale dei Dirigenti cui sono stati affidati tali incarichi sarà maggiorata di una percentuale pari al 40% della retribuzione di risultato corrispondente alla fascia di posizione coperta con incarico ad interim/di reggenza, proporzionalmente al periodo di copertura dell'incarico aggiuntivo.
 - c) La retribuzione di risultato viene definita nel minimo del 20% della retribuzione di



Comune dell'Aquila

posizione in godimento e sino ad un massimo del 30% laddove siano disponibili sul fondo somme destinate a tale finalità. Tale norma trova applicazione a far data dall'entrata in vigore della nuova macrostruttura dell'Ente approvata con deliberazione di Giunta comunale n.257 del 24/05/2013.

7. L'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato avverrà conformemente a quanto disposto dagli artt. 26, 27 e 28 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999.

Art. 4

Interpretazione autentica

1. Quando sorgono controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi decentrati integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. La parte interessata invia all'altra richiesta scritta. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di valenza generale.
3. Le parti che hanno sottoscritto il C.C.D.I. Si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta e definiscono consensualmente il significato della clausola controversa.
4. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo decentrato integrativo.

Art. 5

Clausola di salvaguardia (art. 4 CCNL 12/02/2002)

1. In caso di processi di riorganizzazione dai quali consegua la riduzione delle competenze assegnate ad uno o più Dirigenti con contestuale accrescimento con quelle di altri Dirigenti, trova applicazione il sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali vigente.
2. Si procede a nuova pesatura se l'incidenza su tutta la struttura dirigenziale supera il 20% delle competenze valutate su tutti i criteri individuati per la pesatura delle posizioni medesime.

